



10 OTT. 2007

Prot. 3373/Q d.v./d/3

# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

**VISTO** in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Gela e Priolo" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Gela e Priolo";

**VISTO** il Decreto del 6 dicembre 2004 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute e di intesa con la Regione Sicilia, con il quale è stato approvato il "Progetto definitivo di bonifica dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda";

**VISTA** la nota di Syndial SpA del 20 luglio 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19636/QdV/DI del 23 luglio 2007, con la quale è stata trasmessa la "Variante al Progetto definitivo di bonifica per i suoli dell'area di realizzazione impianto di trattamento acque di falda di sito - Luglio 2007";

**VISTA** la nota di Syndial SpA del 24 luglio 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19638/QdV/DI del 24 luglio 2007, con la quale è stato trasmesso il documento integrativo alla "Variante al Progetto definitivo di bonifica per i suoli dell'area di realizzazione impianto di trattamento acque di falda di sito - Luglio 2007";

**VISTI** gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile la “Variante al Progetto definitivo di bonifica per i suoli dell’area di realizzazione impianto di trattamento acque di falda di sito – Luglio 2007”, trasmessa da Syndial SpA con la citata nota del 20 luglio 2007, così come integrata dal documento integrativo trasmesso da Syndial SpA con la citata nota del 24 luglio 2007, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. deve essere acquisita la validazione, da parte degli Enti locali di controllo, dei risultati analitici relativi al fondo e alle pareti degli scavi, nonché alle aree non soggette a scavo;
2. atteso che, a detta dell’Azienda, la seconda area di deposito preliminare dei terreni scavati è stata realizzata, ma mai esercitata ai fini della bonifica dell’area in esame, ed atteso che gli interventi di scavo si intendono conclusi, si ritiene che l’area di deposito in oggetto non è ricompresa nella variante in esame e che, quindi, debba essere presentata una debita richiesta di autorizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
3. in merito allo scarico delle acque di seconda pioggia nella fognatura di stabilimento, si precisa che le quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle acque scaricate devono essere compatibili con la funzionalità dell’esistente sistema di trattamento dei reflui, fatti salvi limiti più restrittivi al fine di non pregiudicare gli obiettivi di qualità del recettore idrico finale, ivi comprese le acque marino-costiere;
4. è necessario che, per la chiusura degli scavi, siano utilizzati materiali di cava certificati o terreni riutilizzati che ottemperino ai seguenti criteri. Per quanto riguarda l’eventuale riutilizzo di materiale *in situ*, si ricorda che devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
  - le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO<sub>2</sub> di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee della vigente normativa in materia di bonifiche.

Si sottolinea, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.

Si ricorda, infine, che l’utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi

della vigente normativa in materia di rifiuti;

5. i monitoraggi ambientali e dell'esposizione dei lavoratori durante le attività di bonifica dovranno essere validati dalle competenti Autorità di controllo anche in funzione della futura configurazione dell'area valutando, se del caso, la necessità di misure di sicurezza e/o limitazioni d'uso; detti monitoraggi dovranno essere proseguiti fino al termine delle attività di realizzazione dell'impermeabilizzazione e copertura dell'area,
6. si richiede all'Azienda di eseguire un monitoraggio della qualità delle acque di falda a monte e valle in senso idrogeologico rispetto all'area in esame nonché in corrispondenza della barriera fisica ed idraulica fronte mare con particolare riferimento alla zona della faglia del Vallone della Neve dove è presente una discontinuità della barriera medesima. Le modalità di esecuzione di tali monitoraggi (punti di campionamento, frequenza, etc.) dovranno essere concordate con i competenti Enti locali e si dovrà prevedere la ricerca di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione dell'area in esame. Le risultanze dei monitoraggi dovranno essere trasmesse a tutti gli Enti di controllo. Qualora da tali monitoraggi si evidenziassero superamenti, dovranno essere attuati dall'Azienda adeguati interventi integrativi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica;
7. si ritiene necessario che, ai fini dell'interruzione dei percorsi di esposizione, l'Azienda realizzi l'impermeabilizzazione e la copertura dell'intera area in esame. Tale impermeabilizzazione e copertura, da dettagliare maggiormente nella fase di redazione del progetto esecutivo, dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la continuità e la funzionalità delle strutture di fondazione ed opere civili del costruendo impianto TAF nonché della pavimentazione delle restanti aree. L'efficacia della copertura ed impermeabilizzazione dell'intera area ai fini dell'effettiva interruzione dei percorsi di esposizione dovrà essere validata dai competenti Enti locali di controllo (ARPA, Provincia), anche ai fini della certificazione di avvenuta bonifica;
8. qualsiasi ulteriore realizzazione edilizia e/o modifica dello scenario di esposizione attuale per i lavoratori all'interno dell'area TAF, inclusa la variazione dei contaminanti di interesse da prendere in considerazione nell'analisi di rischio a seguito delle risultanze del collaudo del fondo e delle pareti dello scavo da parte dell'ARPA Sicilia, dovrà essere preceduta dalla presentazione agli Enti competenti di una variante al progetto approvato. Tale variante dovrà contenere una revisione dell'analisi di rischio sito specifica condotta secondo le indicazioni riportate nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", rev.1, elaborato dal gruppo di lavoro APAT/ARPA/ISS/ISPESL e nella nota APAT del 21/03/07 con protocollo n. 00946, acquisita dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI in data 26 marzo 2007, che consenta di stimare il rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili. Sulla base delle risultanze di tali analisi saranno eventualmente prescritte, in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste, le opportune limitazioni d'uso. Si sottolinea, inoltre, che l'effettiva interruzione dei percorsi di esposizione ad opera di pavimentazioni e/o impermeabilizzazioni dovrà essere assicurata dall'Azienda attraverso la costante manutenzione delle stesse e dovrà essere oggetto di controllo e verifica da parte dell'ARPA Sicilia; si sottolinea altresì che durante la fase di cantiere i rischi potenziali derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai contaminanti presenti nell'area TAF dovranno essere valutati ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

**VISTA** la nota di Syndial SpA del 9 agosto 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21100/QdV/DI in data 9 agosto 2007, nella quale si afferma che i costi relativi alla "Variante al Progetto definitivo di bonifica per i suoli dell'area di realizzazione impianto di trattamento acque di falda di sito – Luglio 2007", trasmessa da Syndial SpA con la citata nota del 20 luglio 2007, così come integrata dal documento integrativo trasmesso da Syndial SpA con la citata nota del 24 luglio 2007, attengono ad interventi i cui costi sono già stati computati nell'ambito del "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)", approvato con il Decreto del 29 novembre 2004 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute e di intesa con la Regione Sicilia, e per i quali Syndial SpA ha già prestato fideiussione;

**VISTA** la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti dalla "Variante al Progetto definitivo di bonifica per i suoli dell'area di realizzazione impianto di trattamento acque di falda di sito – Luglio 2007", contenuta nella citata nota di Syndial SpA del 20 luglio 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19636/QdV/DI in data 23 luglio 2007;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi alla "Variante al Progetto definitivo di bonifica per i suoli dell'area di realizzazione impianto

di trattamento acque di falda di sito – Luglio 2007”, trasmessa da Syndial SpA con nota del 20 luglio 2007, così come integrata dal documento integrativo trasmesso da Syndial SpA con nota del 24 luglio 2007, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. deve essere acquisita la validazione, da parte degli Enti locali di controllo, dei risultati analitici relativi al fondo e alle pareti degli scavi, nonché alle aree non soggette a scavo;
  2. atteso che, a detta dell’Azienda, la seconda area di deposito preliminare dei terreni scavati è stata realizzata, ma mai esercitata ai fini della bonifica dell’area in esame, ed atteso che gli interventi di scavo si intendono conclusi, si ritiene che l’area di deposito in oggetto non è ricompresa nella variante in esame e che, quindi, debba essere presentata una debita richiesta di autorizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  3. in merito allo scarico delle acque di seconda pioggia nella fognatura di stabilimento, si precisa che le quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle acque scaricate devono essere compatibili con la funzionalità dell’esistente sistema di trattamento dei reflui, fatti salvi limiti più restrittivi al fine di non pregiudicare gli obiettivi di qualità del recettore idrico finale, ivi comprese le acque marino-costiere;
  4. è necessario che, per la chiusura degli scavi, siano utilizzati materiali di cava certificati o terreni riutilizzati che ottemperino ai seguenti criteri. Per quanto riguarda l’eventuale riutilizzo di materiale *in situ*, si ricorda che devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    - a) le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica  $< 2$  mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
    - b) le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di  $\text{CO}_2$  di durata 24 ore, realizzato sulla frazione  $> 2$  mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee della vigente normativa in materia di bonifiche.
- Si sottolinea, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.
- Si ricorda, infine, che l’utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
5. i monitoraggi ambientali e dell’esposizione dei lavoratori durante le attività di bonifica dovranno essere validati dalle competenti Autorità di

- controllo anche in funzione della futura configurazione dell'area valutando, se del caso, la necessità di misure di sicurezza e/o limitazioni d'uso; detti monitoraggi dovranno essere proseguiti fino al termine delle attività di realizzazione dell'impermeabilizzazione e copertura dell'area,
6. si richiede all'Azienda di eseguire un monitoraggio della qualità delle acque di falda a monte e valle in senso idrogeologico rispetto all'area in esame nonché in corrispondenza della barriera fisica ed idraulica fronte mare con particolare riferimento alla zona della faglia del Vallone della Neve dove è presente una discontinuità della barriera medesima. Le modalità di esecuzione di tali monitoraggi (punti di campionamento, frequenza, etc.) dovranno essere concordate con i competenti Enti locali e si dovrà prevedere la ricerca di tutti gli analiti previsti dal Piano di caratterizzazione dell'area in esame. Le risultanze dei monitoraggi dovranno essere trasmesse a tutti gli Enti di controllo. Qualora da tali monitoraggi si evidenziassero superamenti, dovranno essere attuati dall'Azienda adeguati interventi integrativi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica;
  7. si ritiene necessario che, ai fini dell'interruzione dei percorsi di esposizione, l'Azienda realizzi l'impermeabilizzazione e la copertura dell'intera area in esame. Tale impermeabilizzazione e copertura, da dettagliare maggiormente nella fase di redazione del progetto esecutivo, dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la continuità e la funzionalità delle strutture di fondazione ed opere civili del costruendo impianto TAF nonché della pavimentazione delle restanti aree. L'efficacia della copertura ed impermeabilizzazione dell'intera area ai fini dell'effettiva interruzione dei percorsi di esposizione dovrà essere validata dai competenti Enti locali di controllo (ARPA, Provincia), anche ai fini della certificazione di avvenuta bonifica;
  8. qualsiasi ulteriore realizzazione edilizia e/o modifica dello scenario di esposizione attuale per i lavoratori all'interno dell'area TAF, inclusa la variazione dei contaminanti di interesse da prendere in considerazione nell'analisi di rischio a seguito delle risultanze del collaudo del fondo e delle pareti dello scavo da parte dell'ARPA Sicilia, dovrà essere preceduta dalla presentazione agli Enti competenti di una variante al progetto approvato. Tale variante dovrà contenere una revisione dell'analisi di rischio sito specifica condotta secondo le indicazioni riportate nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", rev. 1, elaborato dal gruppo di lavoro APAT/ARPA/ISS/ISPESL e nella nota APAT del 21/03/07 con protocollo n. 00946, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI in data 26

marzo 2007, che consenta di stimare il rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili. Sulla base delle risultanze di tali analisi saranno eventualmente prescritte, in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste, le opportune limitazioni d'uso. Si sottolinea, inoltre, che l'effettiva interruzione dei percorsi di esposizione ad opera di pavimentazioni e/o impermeabilizzazioni dovrà essere assicurata dall'Azienda attraverso la costante manutenzione delle stesse e dovrà essere oggetto di controllo e verifica da parte dell'ARPA Sicilia; si sottolinea altresì che durante la fase di cantiere i rischi potenziali derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai contaminanti presenti nell'area TAF dovranno essere valutati ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

## ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Syndial SpA un'apposita variante al Progetto di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

